

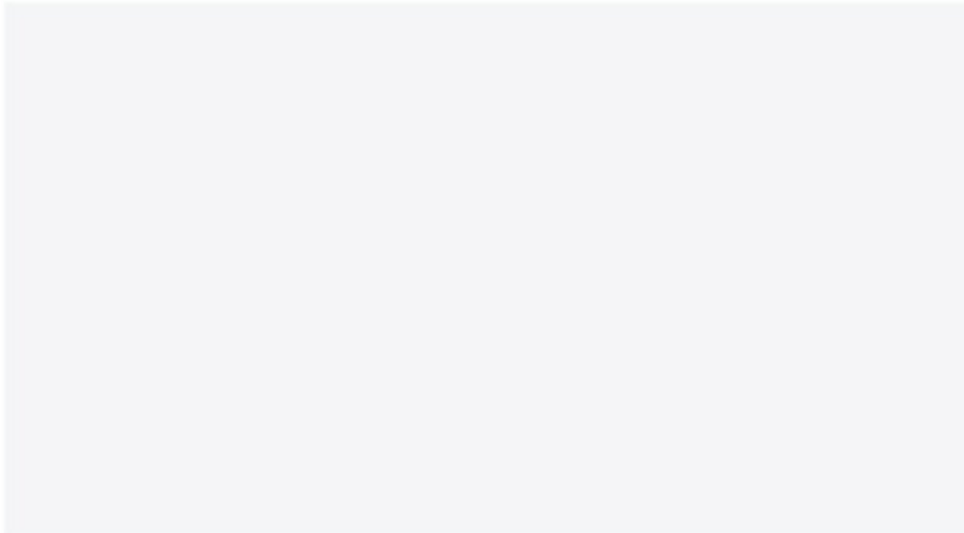


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:



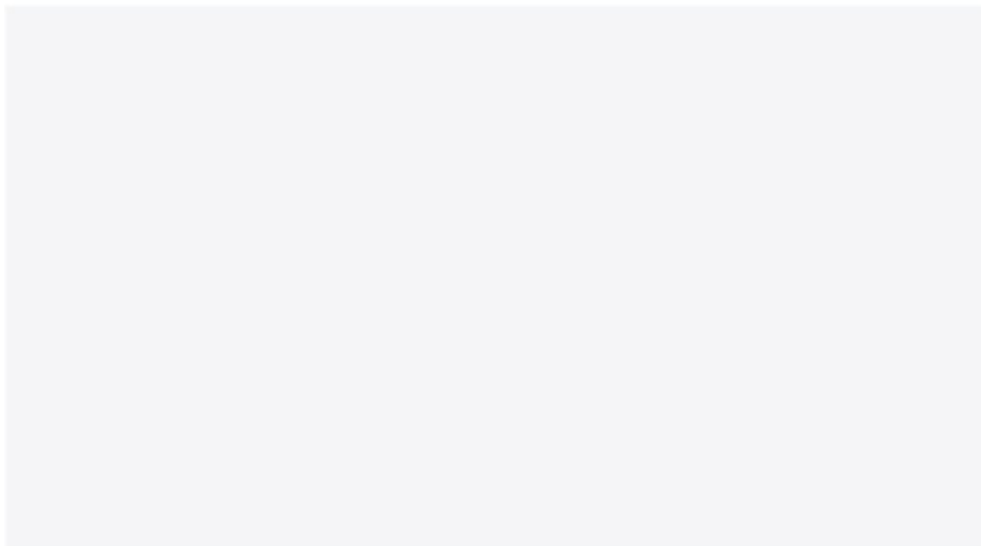
GIUDICI

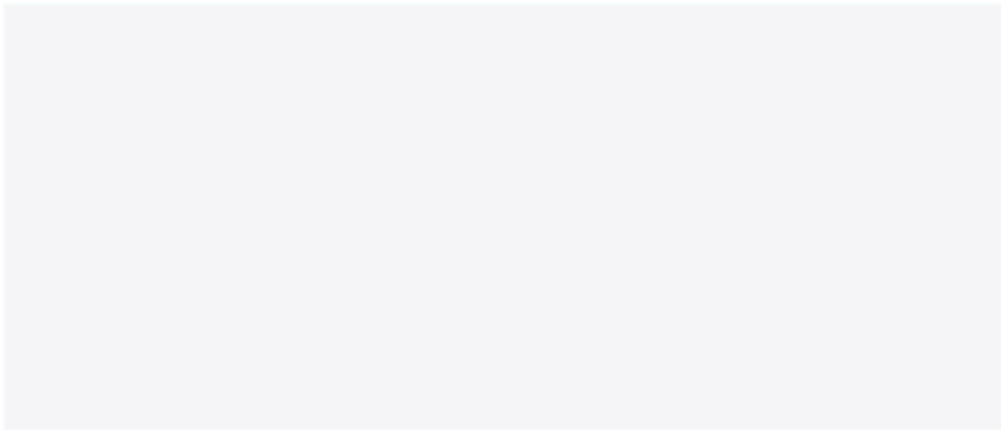
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

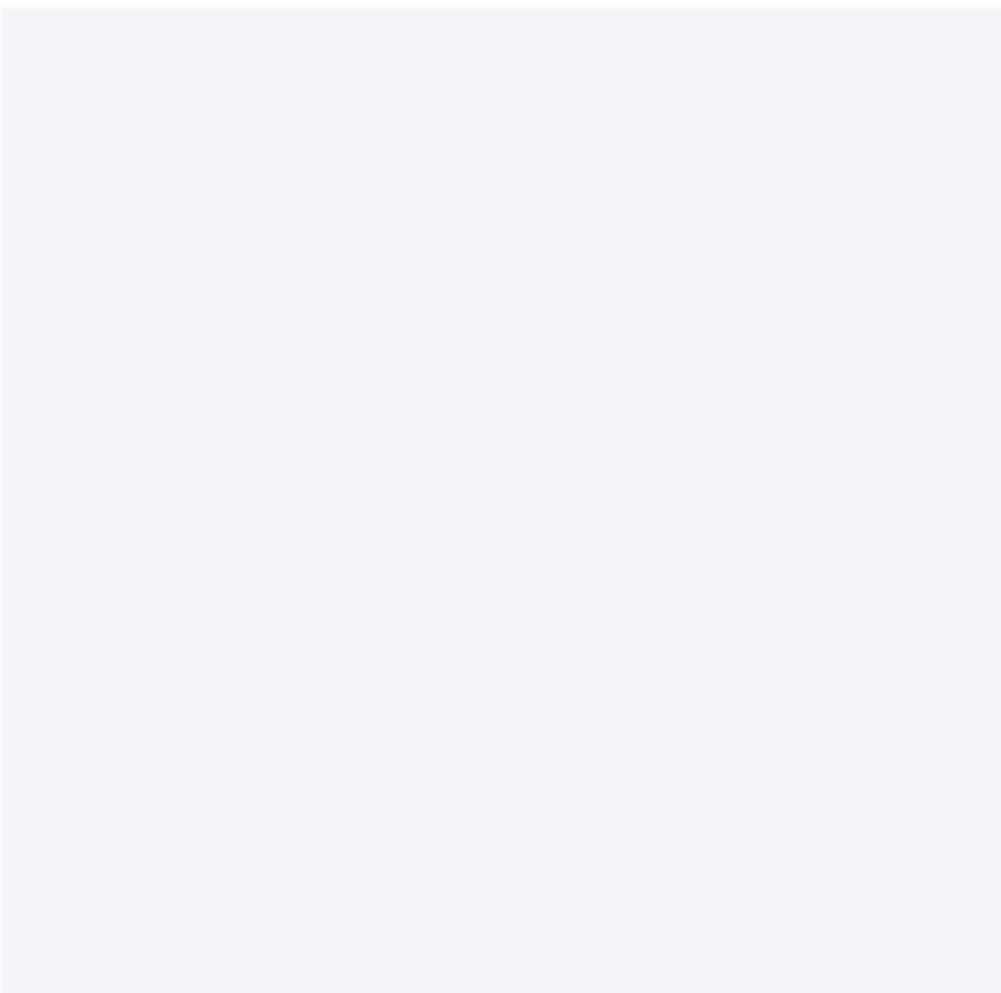
Nella causa in sede di legittimità iscritta al n. R.G. 236 dell'anno 2023

TRA





E NEI CONFRONTI



PER L'ANNULLAMENTO

Quanto al ricorso introduttivo:

del “Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020,



n. 21” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 38 del 20 settembre 2023, nonché dei relativi atti collegati, presupposti e conseguenti, ivi inclusi:

- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 febbraio 2023, n. 253, avente ad oggetto “*Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le Amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21. Approvazione preliminare*”;
- il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia nella seduta del 13 luglio 2023 sulla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023, n. 253 di approvazione in via preliminare del “*Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le Amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21*”;
- i verbali di audizione della Commissione consiliare competente nelle sedute del 15 febbraio 2023 e del 20 luglio 2023, non conosciuti;
- il parere favorevole reso con nota prot. n. 104484 del 27 giugno 2023 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non conosciuto;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 27 luglio 2023, n. 1201;

Quanto ai primi motivi aggiunti:

- della nota 24 novembre 2023 prot. n. 0719391/P/GEN della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Servizio Gestione risorse idriche, trasmessa a mezzo pec nella medesima data e avente ad oggetto “*versamento parte fissa dei canoni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico (saldo annualità 2021*



e 2022 e versamento anno 2023). Pratica PN/IGD/60/3 Pratica PN/IGD/70/2 Pratica PN/IGD/95/2”, e degli allegati avvisi di pagamento;
- nonché dei relativi atti collegati, presupposti e conseguenti, ivi incluso il decreto n.41772/GRFVG del 15/09/2023 di aggiornamento della componente fissa, citato nella nota 24 novembre 2023 prot. n. 0719391/P/GEN e non conosciuto;

Quanto ai secondi motivi aggiunti:

- della nota 22 marzo 2024 prot. n. 0190321/P/GEN della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Servizio Gestione risorse idriche, trasmessa a mezzo pec nella medesima data e avente ad oggetto “*L.R. 21/2020 e s.m.i – D.P.Reg. n. 0148/Pres. dd. 7/09/2023. Richiesta versamento parte variabile dei canoni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico (anni 2021 – 2022 - 2023). Pratica PN/IGD/60/3 Pratica PN/IGD/70/2 Pratica PN/IGD 95/2*”, e degli allegati avvisi di pagamento, nonché dei relativi atti collegati, presupposti e conseguenti.

Quanto ai terzi motivi aggiunti:

- del Decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 2 maggio 2024, n. 20718, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 15 maggio 2024 e avente ad oggetto “*Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 - DGR 27 luglio 2023, n. 1201 - DPReg. n. 0148/Pres. Del 7 settembre 2023. Determinazione in merito all’aggiornamento della componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche regionali per l’anno 2024*”;

- della nota 12 giugno 2024 prot. n. 0374506/P/GEN della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Servizio Gestione risorse idriche, trasmessa a mezzo pec nella medesima data e avente ad oggetto “*versamento parte fissa e variabile dei canoni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico (anno 2024). Pratica PN/IGD/60/3 Pratica PN/IGD/70/2 Pratica PN/IGD 95/2*”, e degli allegati avvisi di pagamento;

- nonché dei relativi atti collegati, presupposti e conseguenti

Visti il ricorso con i relativi allegati;



Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Montereale Valcellina, del Comune di San Quirino, del Comune di Cordenons, e della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Sebastiano Zafarana nella udienza collegiale del 26 febbraio 2025;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1.1. Con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la società ricorrente - operante nel campo della produzione di energia elettrica di fonte idraulica - ha esposto di essere titolare nella Regione Friuli-Venezia Giulia delle concessioni di Grande Derivazione ad uso idroelettrico relative agli impianti di: Barcis, Ponte San Giulio, S. Leonardo, S. Foca, Villa Rinaldi e Cordenons; tutti gestiti in forza di concessioni di derivazione attualmente vigenti destinate a scadere il 31 marzo 2029.

Secondo quanto previsto dagli atti concessori, in relazione alle predette derivazioni idroelettriche, la Società Cellina Energy S.r.l. era tenuta a corrispondere, ai sensi dell'art. 35 del r.d. n. 1775/1933, un canone annuo, il cui ammontare è andato sensibilmente aumentando negli anni, giungendo sino alla cifra di 14,73 euro/kW del 2020.

Con il ricorso introduttivo la società chiede l'annullamento del *“Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21”* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 38 del 20 settembre 2023, nonché dei relativi atti collegati, presupposti e conseguenti.

Deduce, la società, che le disposizioni statali richiamate - in attuazione delle quali è stata emanata la disciplina regionale sopra indicata - incidono in



maniera significativa sulla precedente disciplina in materia di concessioni idroelettriche di GD, come dettata dall'art. 12 del d.lgs. 163.1999, n. 79, come modificato dall'art. 37 del d.l. 22.6.2012, n. 83, e dalla normativa regionale di riferimento.

Con il ricorso la società censura, pertanto, i provvedimenti impugnati anche nella parte in cui hanno applicato la nuova disciplina sull'obbligo di fornitura gratuita dell'energia anche ai titolari di concessioni di GD in corso di validità.

1.2. In particolare, la società ricorrente articola **sei** distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) *Illegittimità dell'art. 2 e dell'art. 9 del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148 in conseguenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 21, comma 1, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 6 novembre 2020, n. 21, per violazione dei principi di legittimo affidamento e di ragionevolezza, degli artt. 3, 41, 117, comma 1, Cost. e dell'art.1 del Protocollo addizionale CEDU. Illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 25, comma 4 bis, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 6 novembre 2020, n. 21, come modificato dall'art. 93, comma 1, lett. c) della l.r. 8/2022;*

II) *Illegittimità dell'art. 3 del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148 in conseguenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 21, comma 3, della l.r. 21/2020 nella parte in cui individuano, quale criterio di aggiornamento del compenso unitario stabilito per la componente fissa, la variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, per violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 3, 9 e 41 Cost..*

III) *Illegittimità dell'art. 3 del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148 in conseguenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 21, comma 3, della l.r. 21/2020, nella parte in cui individuano, quale criterio di aggiornamento del compenso unitario stabilito per la componente fissa, la variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione*



dell'energia elettrica, per duplicazione del prelievo, e per conseguente violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 3 e 41 Cost..

IV) Illegittimità dell'art. 3 del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148 in conseguenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della l.r. 21/2020 per violazione della riserva di legge regionale stabilita dall'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, del principio di legalità sostanziale, dell'art. 117, comma 2 lett. e) e comma 3, Cost.

V) Illegittimità dell'art. 3 del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148 per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione.

VI) Illegittimità dell'art. 3 del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148, sia in via autonoma che in conseguenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della l.r. 21/2020, per violazione dell'art. 3 Cost e dei principi generali di ragionevolezza, economicità e proporzionalità.

1.3. Successivamente Cellina Energy Srl ha proposto tre ricorsi per motivi aggiunti con i quali ha progressivamente impugnato una serie di atti collegati al Regolamento impugnato con il ricorso introduttivo, ossia gli atti istruttori e determinativi della componente fissa e variabile e i relativi avvisi di pagamento.

1.4. In particolare, con i primi motivi aggiunti Cellina Energy S.r.l. ha integrato, in esito ad un accesso agli atti, il ricorso introduttivo proposto nei confronti del Regolamento regionale impugnato, gravando inoltre, la richiesta di pagamento della componente fissa dei canoni formulata dalla Regione con nota 24 novembre 2023 prot. n. 0719391/P/GEN e allegati avvisi di pagamento.

1.5. Con secondi motivi aggiunti, Cellina Energy S.r.l. ha esteso l'impugnazione proposta alla nota 22 marzo 2024 prot. n. 0190321/P/GEN ove *“stabilisce la percentuale della componente variabile del canone annuale, fissandola al 5 per cento dei ricavi normalizzati dell'anno precedente [...]”* e con la quale la Regione ha richiesto alla società il versamento della componente variabile dei canoni dovuti per le annualità 2021, 2022 e 2023, trasmettendo i relativi avvisi di pagamento.



1.6. Infine, con i terzi motivi aggiunti, Cellina Energy S.r.l. ha impugnato il Decreto regionale di aggiornamento della componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2024 in relazione alla variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, determinandolo in ragione della variazione del -30,69% in euro 44,35 ((cfr. decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2 maggio 2024, n.20718) e i relativi avvisi di pagamento.

1.7. Il Consiglio delle Autonomie Locali del Friuli-Venezia Giulia e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pur ritualmente intimati non si sono costituiti in giudizio.

1.8. Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'impugnazione in quanto diretta all'annullamento di un atto generale e astratto, come tale privo di portata lesiva, ed instando comunque per la reiezione del gravame.

1.9. Anche il Comune di Montereale Valcellina, il Comune di San Quirino, il Comune di Cordenons, e la Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto del ricorso.

La Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali ha anche preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per violazione del principio di incidentalità della questione di legittimità costituzionale (violazione di legge con riferimento all'art.1 della L.Cost. 1/48 e dell'art.23 della Legge n. 87/53) in quanto Cellina Energy Srl avrebbe inteso svolgere, in via principale, e non incidentalmente, questione di legittimità costituzionale dell'art.12, comma 1-quinquies, d.lgs. n.79/99 e di molteplici disposizioni della L.R. FVG n.21/20.

Difetterebbe, in tesi, il carattere incidentale della domanda, dato che Cellina Energy individua l'oggetto del giudizio (ossia i vizi propri del regolamento impugnato) quale domanda subordinata, di modo che il giudizio non potrebbe sortire esito favorevole ove si prescindesse dalle questioni di costituzionalità promosse (cfr. Corte cost., ord. n. 48/1957; Corte Cost. nn. 59/1957; 65/1964 214/1986, 38/2009).



1.10. Davanti al giudice delegato le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.

1.11. In vista dell'udienza collegiale le parti hanno poi depositato memorie conclusionali.

1.12. All'udienza collegiale del 26 febbraio 2025, dopo discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare il Collegio – stante l'infondatezza del merito del ricorso - ritiene di soprassedere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame per difetto di interesse proposta dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e da quella – proposta dalla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali - di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per violazione del principio di incidentalità della questione di legittimità costituzionale (violazione di legge con riferimento all'art.1 della L.Cost. 1/48 e dell'art.23 della Legge n. 87/53).

È infatti ormai consolidato l'orientamento di questo Tribunale - a cui il Collegio ritiene di aderire - che ha ritenuto infondate gran parte delle questioni dedotte in giudizio dalla società ricorrente. Con una prima recente sentenza del 26 settembre 2024, n. 133, questo TSAP ha rigettato un ricorso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, proposto da una società operante nel settore della produzione di energia idroelettrica contro la Regione Piemonte, affermando l'applicabilità anche alle concessioni in corso di validità dell'“obbligo di pagamento dei canoni demaniali nei termini indicati dall'art. 21 della legge regionale n. 26 del 2020” e dell'“obbligo di fornitura gratuita di energia ai sensi dell'art. 12 comma 1 quinquies del d.lgs. 79 del 1999”.

Analoghe statuizioni si rinvencono nelle successive sentenze nn. 148, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 174, 178, 181, 182, 184 del 2024, e nn. 2, 13 e 14 del 2025, in cui il TSAP – riconoscendo la propria giurisdizione – ha rigettato analoghi ricorsi proposti da altre società operanti nel settore dell'energia elettrica avverso l'applicazione da parte delle Regioni Piemonte, Lombardia e Abruzzo della nuova disciplina sul canone binomio e sull'onere di fornitura gratuita dell'energia.

Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente nella memoria conclusiva, volte a sollecitare un ripensamento di questo Tribunale dal consolidato



orientamento fin qui assunto, nulla di nuovo aggiungono alle questioni di diritto già ampiamente deliberate, sostanziandosi in una mera riedizione delle argomentazioni già proposte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché nell'ambito dei vari ricorsi definiti con le citate sentenze.

3. In estrema sintesi, con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti Cellina Energy S.r.l. ha chiesto l'annullamento del Regolamento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2023, n. 0148/Pres., avente ad oggetto la determinazione della componente fissa e della componente variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico. Lamenta che l'introduzione sostanzialmente contestuale di nuovi ed ulteriori oneri a carico degli operatori ha aumentato a dismisura i costi di esercizio degli impianti, aggravandone sempre più le condizioni.

Per effetto delle domande di pagamento della componente fissa e della componente variabile dei canoni, formulate dalla Regione con le note impugnate con i motivi aggiunti, la ricorrente lamenta di dovere corrispondere alla Regione, a titolo di canone demaniale c.d. binomio (ovvero composto da parte fissa e parte variabile):

- per l'annualità 2021, la cifra di euro 2.215.912,47 (di cui euro 1.511.190 a titolo di componente fissa ed euro 704.722,47 a titolo di componente variabile);

- per l'annualità 2022, la cifra di euro 5.419.882,94 (di cui euro 3.447.024,39 a titolo di componente fissa ed euro 1.972.858,55 a titolo di componente variabile);

- per l'annualità 2023, la cifra di euro 5.708.972,68 (di cui euro 3.223.368,27 a titolo di componente fissa ed euro 2.485.604,41 a titolo di componente variabile);

- per l'annualità 2024, la cifra di euro 3.921.784,91 (di cui euro 2.234.042,55 a titolo di componente fissa ed euro 1.687.742,36 a titolo di componente variabile);

ovvero, rispettivamente, circa tre volte (per il 2021), sette volte (per il 2022), otto volte (per il 2023) e, poi, cinque volte (per il 2024) quanto richiesto nel 2020 (euro 741.994,29) a titolo di canone demaniale ex art. 35 del r.d. n.



1775/1933, e ciò in difetto di alcuna sopravvenuta modificazione delle condizioni di esercizio o della redditività dei propri impianti.

Lamenta, peraltro, che l'applicazione del nuovo canone binomio non rappresenta l'unico onere aggiuntivo preteso dall'Amministrazione regionale in relazione all'esercizio delle concessioni esercite da Cellina Energy S.r.l., che è soggetta anche ad altri, relevantissimi oneri, come la monetizzazione dell'energia gratuita, il canone aggiuntivo dovuto dai concessionari scaduti, oltre agli oneri discendenti dalla sottoposizione al prelievo straordinario sui presunti extraprofitti stabilita dall'art. 37 del d.l. 21/2022, a cui si è aggiunta anche l'applicazione dei meccanismi di compensazione sul prezzo dell'energia prevista dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, come convertito con l. n. 25/2022.

4. Prima di esaminare il merito del ricorso introduttivo appare opportuno richiamare l'articolata normativa statale e regionale di riferimento.

4.1. Quanto alla normativa statale, rileva l'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, nel testo vigente, a seguito delle modifiche inserite dall'art. 11-quater, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e delle successive modifiche con legge 5 agosto 2022, n. 118:

“1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni



ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d):

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico....

1-ter 1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti,



determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come



percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni (tale ultima disposizione normativa, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 21 luglio 2020, n.155). Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1 sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone



aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. Le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e



massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481”.

4.2. La normativa statale appena richiamata ha ricevuto, quindi, attuazione a livello regionale con l'art. 21 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 6 novembre



2020, n. 21 (recante “Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico”), in forza del quale *“A decorrere dal 2021, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell'energia elettrica”* (comma 1).

La norma di legge regionale demanda, poi, ad un regolamento regionale, da emanarsi previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e della competente Commissione consiliare, la determinazione dell'importo unitario della componente fissa - che, per espressa previsione, non può essere inferiore a 30 euro -, oltre che della percentuale della componente variabile, delle modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati e delle modalità di aggiornamento dei canoni (comma 2).

La disposizione stabilisce, inoltre, che la componente fissa del canone *“è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”* (comma 3).

Infine, con riferimento ai concessionari scaduti, l'art. 25, comma 2, della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 93, comma 1, lettera a), della l.r. 9 giugno 2022, n. 8, stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo 79/1999, a decorrere dall'annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico scadute, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 21, anche un canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW per l'esercizio degli impianti”*.

5. Può essere a questo punto esaminato il merito del ricorso introduttivo del giudizio.

6. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che in attuazione di tali disposizioni di legge, statale e regionale, gli artt. 2 e 9 del regolamento



regionale hanno previsto che siano assoggettati al pagamento del canone binomio, come disciplinato dal medesimo regolamento, *“i concessionari delle grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, compresi i titolari delle concessioni scadute”*.

La ricorrente sostiene che sarebbe illegittima anche la previsione, contenuta nell’art. 93, comma 1, della l. reg. Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, secondo cui i concessionari scaduti sono assoggettati al canone binomio già a decorrere dall’annualità 2021.

La retroattività della previsione regionale risulterebbe incompatibile con i principi di certezza del diritto e di ragionevolezza, sanciti dall’art. 3 Cost.; con la garanzia dell’affidamento, riconducibile allo stesso art. 3 Cost. e all’art. 41 Cost.; e più in generale con i limiti alla possibilità di un intervento legislativo regionale di carattere retroattivo, identificabili alla stregua della giurisprudenza costituzionale cit. nell’art. 117 Cost.

Deduce che le citate norme del regolamento devono ritenersi illegittime in ragione dell’illegittimità costituzionale delle norme di legge, statale e regionale, a cui danno attuazione e chiede che il Regolamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché i relativi atti collegati, presupposti e conseguenti, impugnati con il presente ricorso, siano annullati, perché illegittimi in via derivata in conseguenza della illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e degli artt. 21, comma 1, della l.r. Friuli Venezia Giulia 6 novembre 2020, n. 21, per violazione dei principi di legittimo affidamento e di ragionevolezza, degli artt. 3, 41, 117, primo comma, Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

6.1. il motivo è infondato come già affermato nelle citate sentenze di questo Tribunale Superiore (sentenze nn. 133, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 174, 178, 181, 182, 184 del 2024, e nn. 2, 13 e 14 del 2025) che hanno affrontato le questioni qui di interesse, e di cui, per ragioni di completezza espositiva, non appare ultroneo riportare i principali contenuti motivazionali anche con riferimento a profili non oggetto di specifica censura nel presente giudizio.

6.2. Orbene, in tale pronunce questo TSAP ha avuto modo di chiarire che l’applicazione del canone binomio alle sole concessioni rinnovate a seguito



di procedure di evidenza pubblica non trova riscontro né nel dato testuale dell'art. 12, né nella *ratio* della norma come ricostruita dalla giurisprudenza di questo Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1 *quinquies* dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia.

6.3. L'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, nel testo introdotto dal d.l. 135 del 2018 conv. dalla legge n. 12 del 2019, ha previsto che le concessioni di grande derivazione debbano essere assegnate tramite procedure di evidenza pubblica o a società partecipate o con forme di partenariato pubblico privato. Alcune disposizioni dell'art. 12 si riferiscono espressamente alle concessioni scadute, quale il comma 1 *septies* che prevede oltre all'obbligo del pagamento del canone anche quello di un canone aggiuntivo nonché il potere della Regione di chiedere la cessione gratuita di energia. Il comma 1 *sexies* disciplina, in particolare, le concessioni in scadenza ad una certa data. Il comma 1 *quinquies*, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, quelle da assegnare - disciplinando per tutte sia le modalità di determinazione del canone che il potere delle regioni di prevedere con legge l'obbligo di cessione gratuita.

Non sussistono dunque elementi di carattere testuale per ritenere non applicabile la nuova disciplina del canone binomio, né insussistente l'obbligo di cessione gratuita, per tutti i concessionari, considerando che la legge regionale e i successivi atti applicativi hanno dato attuazione alla norma della legge statale (comma 1 *quinquies* dell'art. 12).

6.4. La giurisprudenza ritiene che nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non debba ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, in virtù dell'esame complessivo del testo, della "*mens legis*", specie se, attraverso tale procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi, altresì, infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario dell'analisi complessiva del testo, l'elemento letterale e l'intento del



legislatore, insufficienti se utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo - come in ipotesi di evidente incostituzionalità - non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinato (Cass. civ., Sez. Unite, 4 febbraio 2020, n. 2504; Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440; Cass. civ. Sezione III, 4 ottobre 2018, n. 24165).

6.5. Nel caso di specie, peraltro, non si possono neppure ritenere sussistenti elementi di carattere sistematico a sostegno della interpretazione che esclude le concessioni in corso di validità dalla disciplina del comma 1 *quinquies* dell'art. 12, considerato che tale norma è inserita nel complesso dell'art. 12, il quale, sotto il profilo sistematico, deve essere letto congiuntamente alle altre norme in esso contenute, che riguardano per altri aspetti, anche le concessioni in corso, incidendo sulla quantità di acqua derivata (comma 9) e, in particolare, le concessioni ENEL prorogate per trenta anni proprio ai sensi del comma 6 dell'art. 12.

In particolare, il comma 9 prevede che le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010, le concessioni che sono state prorogate *ex lege*, nonché le concessioni dell'ENEL che sono state prorogate fino al 2029 dal comma 6 dell'art. 12, siano modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, prevedendo altresì che *“qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione”*; pertanto, sotto tale profilo è evidente che l'intera disciplina dell'art. 12 debba ritenersi applicabile anche alle concessioni in corso, comprese quelle dell'ENEL espressamente disciplinate al comma 6 ed espressamente accomunate nel comma 9 sia alle concessioni scadute che a quelle prorogate *ex lege*.



Non avendo, quindi, distinto espressamente le concessioni a cui è applicabile il canone binomio, si deve ritenere che il comma 1 *quinquies* si applichi indistintamente a tutte le concessioni, comprese quelle in corso.

6.6. Del resto, la Cassazione ha già affermato con riferimento all'obbligo di cessione gratuita previsto nel medesimo comma 1 *quinquies* dell'art. 12, che esso si applica a tutte le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, "senza distinzione" (Cass. civ., Sez. Unite, 6 giugno 2024, n. 15888). Non può dunque condividersi quanto sostenuto dalla difesa ricorrente in ordine alla mancanza di una espressa previsione normativa che renda applicabile la disciplina ai rapporti in corso.

6.7. Infondate sono anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli effetti della norma statale sui rapporti in corso.

Com'è noto la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale ritiene che il legislatore statale possa incidere sui rapporti di durata affermando, con riferimento ai suddetti rapporti e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono, che si tratti di una retroattività cd. impropria, rispetto alla quale il legislatore dispone di ampia discrezionalità, per cui può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (sentenze n. 136 del 2022; n. 234 del 2020; n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016); occorre, quindi valutare il requisito della giustificazione sul piano della ragionevolezza (sentenza n. 136 del 2022).

Inoltre, anche il principio di tutela del legittimo affidamento "*è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali*" (sentenze n. 108 del 2019; n. 88 del 2022) mentre anche "*i rapporti di gestione di un servizio di interesse economico generale di lunga durata (come le concessioni di derivazione), sono sempre esposti alle novità normative sopravvenute nel corso del tempo*" (TSAP n. 203 del 2022).

6.8. Quanto alla violazione del principio dell'affidamento di matrice comunitaria rileva la giurisprudenza relativa alla prevedibilità dell'intervento del legislatore e alla previsione di un regime transitorio. Nel caso di specie, la nuova disciplina statale prevista dall'art. 12 comma 1 *quinquies* è stata



introdotta con il d.l. n. 135 del 2018, mentre la legge regionale ha previsto il pagamento del canone così determinato a decorrere dall'anno 2021, con un congruo lasso temporale per consentire ai concessionari di rivalutare i propri piani economico finanziari. In ogni caso, l'eventuale aumento rispetto alle modalità previgenti deve ritenersi giustificato nell'ottica del passaggio ad un sistema di assegnazione tramite evidenza pubblica e della conseguente attuale rendita di posizione delle concessioni in corso, in particolare se beneficiarie di una lunga proroga legislativa, come già affermato da questo Tribunale rispetto alle concessioni scadute e confermato dalla Cassazione (cfr. TSAP n. 203 del 2022; Cassazione sentenza n. 15888 del 2024).

6.9. Con riguardo agli impianti gestiti da ENEL Produzione S.p.A., in particolare, è stato osservato che si tratta di impianti soggetti alla disciplina di proroga trentennale introdotta dal medesimo art. 12 del d.lgs. 79 del 1999, i quali sono comunque interessati da un prolungato sfruttamento di risorse pubbliche, con una situazione sostanzialmente analoga, sotto tale limitato profilo, ai concessionari scaduti su cui si è più volte pronunciata la Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 19 febbraio 2024, n. 4331, 4340, 4341, 4800; Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 14 gennaio 2022, n. 1043; 6 giugno 2024, n. con riguardo ad una ulteriore misura non posta a carico delle concessioni in corso, quali i canoni aggiuntivi; Cass. civ., Sez. Unite 6 giugno 2024 n. 15888 con riguardo all'obbligo di cessione gratuita). La ratio della cessione gratuita individuata dalla giurisprudenza si attaglia anche alle concessioni che comunque hanno mantenuto per un lungo periodo lo sfruttamento della risorsa pubblica. Infatti, il canone di derivazione costituisce un corrispettivo d'uso, correlato all'utilità economica che il concessionario ricava dalla derivazione, per cui deve essere anche considerato che la derivazione sottrae la risorsa alla collettività, con la conseguenza che il canone delle concessioni deve rispondere ai principi di onerosità e proporzionalità, ma nell'ambito del principio di proporzionalità deve essere valutato il profilo della sottrazione della risorsa alla collettività. Ne deriva che il canone non è integralmente soggetto al rapporto sinallagmatico, tanto che deve essere corrisposto al rilascio della concessione anche se non è ancora effettivamente attivata la derivazione. Non è stata comunque fornita alcuna prova che, per effetto della nuova disciplina del



canone binomio, l'onere sia stato effettivamente sproporzionato rispetto alle condizioni generali del mercato e al complessivo aumento del prezzo dell'energia.

6.10. Con riguardo, infine, al lamentato contrasto con le norme e i principi eurounitari, è stato già osservato da questo TSAP che non sussiste alcuna violazione delle Direttive 2008/28 e 2018/ 2001 in materia di fonti rinnovabili, da cui deriverebbe un principio di non discriminazione tra gli operatori, considerato che la già citata sentenza della Cassazione n. 15888 del 2024 ha affermato che l'obbligo di cessione gratuita di energia è correlato alla natura demaniale del bene oggetto della concessione. Pertanto "i produttori idroelettrici non sono discriminati rispetto a quelli che utilizzano per la produzione altre fonti rinnovabili, diverse dall'acqua, che pure cedono l'energia sul medesimo mercato, in quanto questi ultimi non sfruttano una risorsa demaniale limitata data in concessione".

Inoltre, in quanto correlato alla natura demaniale del bene oggetto della concessione, l'obbligo di cedere gratuitamente alle Regioni una quota dell'energia prodotta dai titolari di grandi derivazioni idroelettriche non si configura come un aiuto ('negativo') ai produttori di energia da altre fonti (rinnovabili, ma anche tradizionali) (SSUU n. 15888 del 2024).

Da tali considerazioni della Suprema Corte, integralmente condivise dal Collegio, deriva l'infondatezza, altresì, delle deduzioni in ordine alla violazione della libertà di stabilimento (affermata in relazione alla circostanza che le modalità di pagamento del canone renderebbero meno allettante l'esercizio dell'attività di impresa), e dei principi eurounitari in materia di parità di trattamento e mercato unico dell'energia, essendo la specifica attività di impresa di produzione di energia idroelettrica strettamente collegata all'utilizzo di un bene collettivo, inoltre particolarmente tutelato anche dalle norme europee, ai fini della conservazione dello stato del corpo idrico (cfr. Direttiva Acque n. 2000/60). La Cassazione ha ritenuto legittime anche le modalità di quantificazione della energia da cedere, calcolata sulla base della potenza nominale media, in quanto determinata in modo univoco su tutto il territorio nazionale, su una ben determinata base imponibile, come si verifica in altri casi e per altre prestazioni imposte (SS.UU. n. 15888 del 2024).



6.11. In conclusione, le censure articolate nel primo motivo di ricorso risultano infondate alla stregua delle argomentazioni appena esposte.

Ne consegue che la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia non si pone in contrasto con la legge statale per avere previsto l'applicazione del canone binomio e della cessione gratuita di energia anche alle concessioni in corso.

7. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce che il regolamento regionale sarebbe inoltre, illegittimo anche nella parte in cui, all'art. 3, ha stabilito che la componente fissa del canone è aggiornata, entro il 30 aprile di ogni anno *“in ragione della percentuale di variazione annuale dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, qualora detta variazione non sia inferiore al 5 per cento”*, poiché ha dato attuazione e seguito a norme di legge, statale e regionale, in contrasto con diversi principi e norme costituzionali.

Sostiene che, sia l'art. 12, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che l'art. 21, comma 3, della l.r. 21/2020 sarebbero da considerarsi costituzionalmente illegittimi nella parte in cui individuano quale criterio di aggiornamento della componente fissa un parametro del tutto illogico e irragionevole, quale è la variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Infatti, la componente fissa sarebbe un corrispettivo, finalizzato a remunerare il diritto di sfruttamento della risorsa idrica, analogamente al canone demaniale di cui all'art. 35 del r.d. n. 1775 del 1993 ed avrebbe natura strettamente ambientale.

Differentemente, la componente variabile, che è quantificata in base ai ricavi generati dallo sfruttamento commerciale della concessione di derivazione, avrebbe la funzione di riflettere l'andamento dei ricavi ottenuti dai concessionari in esito alla commercializzazione dell'energia elettrica generata, modulando parte del canone demaniale in corrispondenza di tali variazioni.

Tanto premesso, sostiene che se la componente fissa è legata a *“valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all'utilizzo della risorsa idrica”*, in quanto finalizzata a remunerare lo sfruttamento della risorsa idrica, ovvero a



compensare l'ente concedente della sottrazione dell'acqua e dei relativi impatti, allora la previsione di un criterio di aggiornamento annuale di tale componente basato sulle variazioni dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, sarebbe assolutamente incongrua e illogica.

Tali profili di illogicità e incoerenza condurrebbero, necessariamente, a ritenere che le norme in questione contrastino con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., anche in relazione agli artt. 9 (tutela dell'ambiente) e 41 (tutela della libertà dell'iniziativa economica privata) Cost.

7.1. Il motivo è infondato.

L'aggiornamento dei canoni di concessioni dovuti dal concessionario è sempre stato previsto, prima dalla legislazione nazionale e poi da quella regionale, posto che la scelta di un criterio predeterminato, generalmente costituito dal tasso di inflazione, o dall'aumento del costo della vita, o da simili parametri, consente di adeguare il canone in modo prevedibile per il concessionario, evitando scelte apodittiche ed irragionevoli.

Ad esempio con Legge Regionale FVG 29 aprile 2015, n.11 recante *"Disciplina organica in materia di difesa del suolo ed utilizzazione delle acque"*, sono stati disciplinati i *"Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua"* all'art.50 il quale, al primo comma, ha rimandato all'adozione di successivo Regolamento la determinazione dei *canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento*, precisando che il medesimo *non può essere inferiore all'importo minimo di 12 euro*.

Veniva al riguardo confermato al comma 3 l'aggiornamento biennale dei canoni nei seguenti termini: *"I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente"*.

Ciò premesso, l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui l'aggiornamento ISTAT non si dovrebbe applicare alla parte fissa del canone in ragione della natura ambientale e della finalità della componente fissa del canone - che non avrebbero nulla a che vedere con le variazioni dei costi dei



fattori di produzione e di commercializzazione dell'energia elettrica – si fonda asseritamente anche sul parere fornito da ARERA nella deliberazione 26 novembre 2019, n.490/2019/I/EEL, recante “*Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere*” prescritto dall’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999.

La ricorrente espone che nella delibera l’Autorità ha precisato di avere rilasciato il proprio parere limitatamente “*alla sola componente variabile del canone in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell’Autorità (che hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l’esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare)*”, dovendo, invece la componente fissa del canone “*derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all’utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell’Autorità*” .

Con argomentazione a contrario, la ricorrente deduce perciò che il soggetto a cui per legge è stato attribuito il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo, ha ritenuto di poter svolgere la funzione consultiva assegnatale per legge in relazione alla sola parte del canone attinente alle sue competenze istituzionali, ovvero alla sola componente variabile, il ch  assevererebbe indirettamente l’assunto della ricorrente secondo cui l’aggiornamento ISTAT non si dovrebbe applicare alla parte fissa del canone.

Sul punto   per  facile obiettare, come appunto precisato dalla stessa Autorit , che solo l’aspetto della componente variabile del canone ha attinenza con le competenze specifiche demandate alla medesima Autorit  in quanto “... *hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalit  di erogazione dei servizi e delle attivit  della filiera elettrica*”, avendo ARERA escluso di avere competenza sulle “*valutazioni dei canoni che l’esercente un servizio in concessione   tenuto a versare al titolare*”, non risultando che ARERA abbia in tal modo implicitamente affermato che l’aggiornamento ISTAT non si dovrebbe applicare alla parte fissa del canone, e risultando pertanto l’argomentazione difensiva infondata e fuorviante.



Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale, posta in via principale, si manifesta irrilevante ed infondata.

8. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta che alle evidenti ragioni di illegittimità sopra esaminate, si aggiungerebbe, poi, un ulteriore profilo di grave irragionevolezza.

Espone che, sia l'art. 12, comma 1-*quiquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, che l'art. 21, comma 3, della l.r. 21/2020, stabilendo di ancorare l'aggiornamento della componente fissa alla variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, non terrebbero conto del fatto che detto "aggiornamento ISTAT" è già implicitamente inglobato nella componente variabile del canone.

Evidenzia in proposito che la componente variabile viene *"calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica"*, e, dunque, includerebbe per definizione anche le variazioni del prezzo dell'energia. Di tal che, per effetto del meccanismo di aggiornamento previsto dalle norme sopra richiamate, la medesima variazione dei prezzi dell'energia comporterebbe un incremento tanto della componente fissa, in forza dell'applicazione del criterio di aggiornamento qui contestato, quanto della componente variabile del canone. Il che produrrebbe, in definitiva, una evidente e ingiustificata duplicazione di quella parte del canone che è determinata in base all'"aggiornamento ISTAT" in questione: se da una parte, infatti, il criterio di aggiornamento comporta un incremento della componente fissa del canone, dall'altro tale aggiornamento sarebbe già necessariamente "inglobato" nella componente variabile del medesimo canone.

Eccepisce pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-*quiquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 21, comma 3, della l.r. 21/2020, nella parte in cui individuano, quale criterio di aggiornamento del compenso unitario stabilito per la componente fissa, la variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, per violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 3 e 41 Cost.

8.1. Il motivo è infondato.



La legge regionale del FRIULI ha previsto l'adeguamento ISTAT della componente fissa del canone relativa alla potenza nominale media, sulla base del criterio pedissequamente ricavato dalla norma statale, per cui l'aumento rileva solo in caso di variazioni non inferiori al 5 per cento e l'indice ISTAT di riferimento è quello del prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Si tratta dunque di una previsione legislativa, rimessa alla discrezionalità del legislatore, che ha ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento di entrambe le componenti del cd. canone binomio.

Si osserva in proposito che:

- la scomposizione del canone idroelettrico in una componente fissa ed in una componente variabile costituisce una innovazione legislativa nella disciplina dei canoni, da sempre quantificati secondo una quantità fissa calcolata sulla base della potenza nominale media dell'impianto;
- esistendo uno specifico indice Istat nel settore energia è del tutto consequenziale che allo stesso abbia fatto riferimento la normativa statale e regionale non ravvisandosi alcuna irragionevolezza nella scelta operata dal legislatore;
- l'aggiornamento ivi previsto, come detto, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui vi siano variazioni superiori al 5% con ciò potendosi ravvisare l'individuazione di un criterio di proporzionalità e di bilanciamento con la componente variabile del canone che contraddice la tesi della irragionevolezza sostenuta dalla ricorrente.

Quindi l'eventuale violazione del principio fondamentale della proporzionalità del canone potrebbe essere affermata solo in relazione alla misura del canone, complessivamente calcolata nelle due componenti, mentre, nel caso di specie, sul punto non è stato indicato un riferimento concreto alla totale perdita della proporzionalità tra canone e utilizzo della concessione. Non è stata, comunque, fornita alcuna prova che, per effetto dell'aggiornamento ISTAT, l'onere sia stato effettivamente sproporzionato rispetto alle condizioni generali del mercato e al complessivo aumento del prezzo dell'energia (cfr. TSAP n. 115 del 2024, 9 ottobre 2024, n. 155).

Pertanto, in considerazione delle caratteristiche della quota variabile, evidenziate anche nel citato parere ARERA (Parere 15 settembre 2020



n.337/2020/I/EE) non convince la tesi secondo cui l'aggiornamento debba intendersi "*già inglobato nella componente variabile*": in realtà soltanto la quota fissa, in quanto predeterminata, risulta aggiornabile attraverso un indice, mentre la quota variabile per definizione non è predeterminata, essendo costituita da una percentuale dei ricavi che variano a seconda della produzione e del prezzo zonale dell'energia.

9. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la norma di cui all'art. 21, comma 2, della l.r. 21/2020, attribuendo la disciplina di alcuni aspetti essenziali della quantificazione del canone (quali l'importo della componente fissa, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati e le modalità di aggiornamento dei medesimi canoni) ad un regolamento, ovvero ad una fonte di rango inferiore alla legge ordinaria regionale, limitandosi a stabilire solo un limite minimo (la componente fissa non deve essere inferiore a 30 euro), e non indicando, per il resto, i principi o gli indirizzi a cui tali provvedimenti debbano attenersi, non solo violerebbe la riserva di legge regionale stabilita dall'art. 12, comma 1- quinquies del d. lgs. n. 79 del 1999 e il principio di legalità sostanziale, ma rischierebbe, al contempo, di compromettere l'interesse perseguito dalla norma statale di riferimento. Norma statale che vincolerebbe l'esercizio della competenza legislativa regionale, sia in quanto norma di principio ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., in relazione ai limiti posti alla legislazione regionale nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, sia in quanto norma attuativa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., delle esigenze di tutela della concorrenza in relazione al canone, ovvero ad un onere fondamentale per l'esercizio di un'attività economica - l'attività di produzione dell'energia elettrica - che ha un mercato di ordine nazionale, e non solo.

Chiede pertanto che l'art. 3 del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148, e gli atti ad esso connessi e/o collegati, pure impugnati col presente ricorso, siano annullati, perché illegittimi in via derivata in conseguenza della illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della l.r. 21/2020 per violazione della riserva di legge regionale stabilita dall'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs.



16 marzo 1999, n. 79, del principio di legalità sostanziale, oltre che dell'art.

117, comma 2 lett. e) e comma 3, Cost..

9.1. Il motivo è infondato.

La legge regionale in esame ha previsto l'adeguamento ISTAT della componente fissa del canone relativa alla potenza nominale media, sulla base del criterio pedissequamente ricavato dalla norma statale, per cui l'aumento rileva solo in caso di variazioni non inferiori al 5 per cento e l'indice ISTAT di riferimento è quello del prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Orbene la giurisprudenza ha ricondotto la potestà delle Regioni di fissare la misura del canone di concessione di derivazione per uso idroelettrico alla potestà legislativa concorrente in materia di energia, con il limite del rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità che il concessionario ne ricava (Corte Cost. 21 luglio 2020 n. 155 Corte Cost. 16 maggio 2019 n. 119; Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 19 febbraio 2024, n. 4331, 4340, 4341, 4800; Cass. civ., Sez. Unite, 30 marzo 2018 n. 8036).

Nel caso di specie, è incontestato che la Regione ha operato nell'ambito dei parametri predeterminati dal legislatore statale e regionale, che hanno previsto l'aumento della componente fissa del canone in base all'aumento dell'indice ISTAT, essendo il contestato Regolamento adottato nel pieno rispetto della «riserva di legge regionale» a fronte:

- a) della disciplina normativa del canone, dettata dalla Regione con fonte primaria, che, da un lato, rispetta il valore minimo della componente fissa del canone stabilito dallo Stato e, dall'altro, determina la componente variabile in misura che non è oggetto di specifica impugnazione;
- b) dell'essere demandati al Regolamento (art. 21, comma 2, L.R. n.21/20) i criteri per la determinazione del canone secondo puntuali criteri predeterminati dalla legge e rispettati dal Regolamento stesso;
- c) della mancata previsione da parte della legge statale di un canone in misura massima (cfr. Corte Cost. n.259/22).

In tale quadro la Regione non aveva potestà per omettere di richiedere l'aggiornamento del canone, laddove si è verificato in concreto l'aumento



superiore al 5% che la norma statale prevede quale presupposto per tale aggiornamento.

Non si vede, del resto, quali altri principi e indirizzi avrebbe dovuto fornire il legislatore regionale per la redazione del regolamento in contestazione, al di là della previsione di un limite minimo per la parte fissa del canone – limite puntualmente rispettato dal regolamento (*“l'importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro”*) – e della articolazione della formula per il calcolo della componente variabile, come *“percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell'energia elettrica”*, in ossequio ai principi stabiliti dal legislatore statale.

D'altra parte secondo la Corte costituzionale, le Regioni, salvo l'onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno attualmente titolo, nell'ambito della propria competenza ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici *“nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava» (sentenza n. 158 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principi di economicità e ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e condizionanti l'esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto ministeriale dei criteri generali (sentenza n. 158 del 2016)”*.

10. Con il quinto motivo la ricorrente deduce l'illegittimità dell'art. 3 del regolamento regionale Friuli-Venezia Giulia. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148 per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione. Sostiene che non sarebbe dato capire sulla base di quali considerazioni e in esito a quale istruttoria la Regione sia pervenuta a determinare i canoni concessori e aggiuntivi in tale misura:

- l'importo unitario della componente fissa di cui all'articolo 21, comma 1, della l.r. n.1/2020, fissato, dall'art. 3, comma 1, lett. a), ad una somma *“pari a 30 euro per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione”*;



- la percentuale della componente variabile del canone di cui all'articolo 21, comma 1, della l.r. n. 1/2020, individuato, dall'art. 3, comma 1, lett. b), in una percentuale *“pari al 5 per cento dei ricavi normalizzati dell'anno precedente, determinati in base al rapporto tra la produzione dell'impianto e il prezzo zonale dell'energia elettrica, al netto della quota monetizzata dell'energia ceduta di cui all'articolo 25, comma 5 della legge regionale 21/2020 ed alla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191”*;

- le modalità di aggiornamento dei canoni, stabilendo, all'art. 3, comma 2, che *“Ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge regionale 21/2020, la componente fissa del canone di cui al comma 1, lettera a) è aggiornata, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 30 aprile di ogni anno in ragione della percentuale di variazione annuale dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, qualora detta variazione non sia inferiore al 5 per cento”*.

Di conseguenza, pur trattandosi di atto normativo, sarebbe stata necessaria una specifica istruttoria, che avrebbe dovuto vagliare le conseguenze in termini di ragionevolezza e di sostenibilità rispetto agli operatori gravati.

10.1. Il motivo è infondato.

Infatti a seguito di accesso agli atti, la Regione ha depositato il documento *“Incarico aggiuntivo al RTP della Regione Friuli Venezia Giulia per la redazione del regolamento di definizione dei canoni di derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico”* costituito da due parti: la prima intitolata *“Simulazione dell'incidenza dei canoni per gli impianti Edison (Cellina e Meduna)”*, la seconda intitolata *“Stress test”*, documento che attesta l'approfondita e diffusa istruttoria che ha condotto la Regione Friuli Venezia Giulia ad adottare il Regolamento impugnato.

11. Con il sesto motivo la ricorrente deduce l'illegittimità dell'art. 3 del regolamento regionale approvato con d.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148, sia in via autonoma che in conseguenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della l.r. 21/2020, per violazione dell'art. 3 Cost e dei principi generali di ragionevolezza, economicità e proporzionalità.



In tesi risulterebbe evidente, già solo considerando l'incremento estremamente rilevante dell'ammontare complessivo di tali canoni, come gli stessi siano in palese contrasto con i principi di ragionevolezza, economicità e proporzionalità che anche secondo la giurisprudenza vincolano tali determinazioni.

11.1. Rileva il Collegio che si tratta di censura generica e inconferente perché esclusivamente fondata sulla postulata autoevidenza, in termini economici, della irragionevolezza della norma.

Cellina Energy si duole in definitiva, dell'irragionevole aumento del canone rispetto al passato, omettendo di considerare che il canone, ora scomposto in una componente fissa ed in una componente variabile, risulta strettamente correlato anche alla produzione dell'impianto ed al prezzo dell'energia elettrica.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha disegnato un quadro articolato ma stabile, *che riferisce alla materia di competenza concorrente più volte ricordata («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le disposizioni relative alla misura dei canoni di concessione, in tale ambito spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (onerosità della concessione e proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava) e alla Regione la fissazione del quantum, nel rispetto dei criteri generali di competenza esclusiva statale che condizionano, per ragioni di tutela della concorrenza, la determinazione dei valori massimi* (Corte Costituzionale n.155 del 2020).

Ne consegue per tali ragioni l'infondatezza della censura.

12. Dalla ritenuta infondatezza del ricorso introduttivo discende l'infondatezza anche dei motivi aggiunti, con i quali sono stati impugnati atti meramente consequenziali ed esecutivi delle disposizioni esaminate (determinazione dei canoni e relativi avvisi di pagamento) con la riproposizione delle medesime censure.

12.1. Va tuttavia esaminato l'ulteriore motivo rubricato dalla ricorrente come settimo motivo, con cui la società Cellina Energy reputa sussistere “*Ulteriore illegittimità del regolamento approvato con d.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2023, n. 0148 (in particolare, art. 3 e art.9), sia in via autonoma*



che in conseguenza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della l.reg. 6 novembre 2020, n. 21, e dell'art. 93, comma 1, della l. reg. Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2022, n. 8, per violazione dell'art. 3 Cost e dei principi generali di ragionevolezza, economicità e proporzionalità“, in quanto reputa eccessivamente gravose, irragionevoli ed illogiche le modalità di determinazione della parte fissa e della componente variabile del canone concessorio.

In sintesi, la società rinnova le medesime doglianze del ricorso introduttivo, contestando alla Amministrazione regionale di aver determinato i valori del canone binomio senza aver tenuto in considerazione le esigenze di sostenibilità dei costi, nella logica di una corretta gestione imprenditoriale degli impianti.

12.2. Il motivo è infondato, dal momento che la società ricorrente formula una contestazione apodittica senza specificare quali elementi sarebbero irragionevoli, limitandosi ad evidenziare che l'attuale tasso di interesse renderebbe il risultato della gestione “negativo”.

Tuttavia, nell'istruttoria condotta dalla Regione, è stata anche introdotta una simulazione denominata "stress-test", avente il chiaro scopo di verificare la sostenibilità economica in un caso dichiaratamente limite, che fa presumere una redditività superiore per tutti i casi reali.

Il valore di redditività percentuale pari all'1,76% era stato confrontato nel 2022, anno in cui è stata condotta l'istruttoria, con l'allora vigente tasso di interesse legale (1,25%), e risultava superiore.

Nel 2024 lo scenario complessivo è mutato sia in termini di tasso legale, che è aumentato al 2,5% (anche se in diminuzione rispetto al 2023, quando valeva il 5%), ma anche in termini di remunerazione dell'energia prodotta, che nella simulazione viene valutata 45 €/MWh con riferimento ai dati in allora disponibili, cioè fino al 2020, mentre nel triennio 2021-2023 si è mantenuto stabilmente superiore ai 100 €/MWh.

Se ne deduce che anche la simulazione effettuata in sede istruttoria (finalizzata ad assicurare la ragionevolezza delle scelte compiute) risulta un riferimento assai ragionevole per la sostenibilità economica del canone, dotata di un soddisfacente grado di attendibilità in un quadro generale di estrema variabilità dei parametri; tra questi ha ovviamente un peso



fondamentale il valore dell'energia prodotta, che al momento risulta tendenzialmente migliorativo, certamente maggiore del valore considerato nella simulazione regionale, condotta in termini di prudenza e cautela.

Il riferimento della simulazione all'anno idrologico medio, e non all'anno di piovosità scarsa è poi giustificato dal fatto che la sostenibilità va valutata in un'ottica di medio periodo che "accetta" anche anni di redditività al negativo.

13. In conclusione, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, vanno respinti.

14. In considerazione della complessità delle questioni esaminate e della posteriorità della giurisprudenza di questo TSAP rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Il Relatore

Sebastiano Zafarana

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

